

Protocollo: vedi segnatura XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.1617
LEGISLATURA	X

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / OPTIMA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi (NP.2016.2277);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 18 ottobre 2016;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

## 1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato l'indebita emissione di fatture da parte della società OPTIMA X In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 14.02.2012 veniva sottoscritto contratto con Telecom Italia X (di seguito Telecom) e contestualmente veniva redatto il modulo per la procedura di rientro;
- da marzo a gennaio 2012 ogni bimestre venivano pagate due fatture per il medesimo periodo, una per Telecom e l'altra per Optima;
- in seguito alle richieste di chiarimento, non risolutive, veniva inviata, in data 28.11.2012, raccomandata di disdetta per bloccare la fatturazione sul servizio voce da parte di Optima.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il rimborso dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con Optima per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 nonché il riconoscimento degli interessi legali;
- b) un indennizzo per la mancata disattivazione della prestazione di *carrier selection*;
- c) il riconoscimento di un indennizzo per la superficiale risposta al reclamo;
- d) le spese di procedura.

## 2. La posizione dell'operatore

Optima dichiara che le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento. In particolare evidenzia che solo in data 06.12.2012 riceve richiesta di recesso del contratto e non prima, dunque, il servizio era attivo e le fatture sono state emesse correttamente.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

### 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono trovare accoglimento come di seguito precisato.

- a) La richiesta sub a) viene rigettata. Dalla documentazione in atti, nonostante l'utente allegi il contratto sottoscritto con Telecom e la contestuale richiesta di cessazione di preselezione automatica con Optima, non è possibile attribuire la responsabilità all'operatore che, di contro dichiara di non avere ricevuto nessuna richiesta da parte di Telecom. Oltre a ciò non vi sono altri documenti da cui si possano desumere profili di responsabilità per l'operatore Optima che, invece, dà riscontro all'istante, allegando il dettaglio delle fatture dalle quali si desume che il servizio era attivo. Alla luce degli elementi di cui si dispone, non è possibile imputare responsabilità all'operatore, pertanto, la richiesta non può essere accolta.
- b) la richiesta sub b) viene respinta. Nessuna richiesta di disattivazione è pervenuta all'operatore da parte dell'istante, né da parte di Telecom nel periodo precedente al 06.12.2012 e, pertanto, nessun indennizzo può essere riconosciuto.
- c) La richiesta sub c) viene respinta. Agli atti, oltre alle richieste di chiarimento alle quali Optima dà riscontro telefonicamente e con mail, non risulta che vi siano stati reclami formali o richieste non evase.
- d) Per quanto concerne le spese di procedura si ritiene di non riconoscere le spese di procedura in virtù dell'esito della presente controversia, ai sensi del punto III.5.4. della delibera Agcom n./13/CONS..

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società OPTIMA X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

*Firmato digitalmente*

Il Segretario

Dott.ssa Patrizia Comi

*Firmato digitalmente*

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)